ALLEGATO G.C. N. 137/2017

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

(Città Metropolitana di Milano)

REGOLAMENTO DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE

art. 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni.

Approvato con deliberazione G.C. n. del

Premessa

L'art. 113 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, in vigore dal 20.4.2016, ha abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell'art. 93 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 (come modificato dall'art. 13 bis del D.L. 90/2014 convertito con la Legge n. 114/2014), introducendo una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle "Funzioni Tecniche")

Il Contratto Decentrato Integrativo, nel rispetto dei principi contenuti nella citata normativa, definisce i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 e seguenti dell'art. 113 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni, da recepire in apposito regolamento del'Ente;

Le somme destinate alla corresponsione del compenso incentivante, nel loro importo complessivo, concorrono alla costituzione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15, COMMA 1 LETT. k) del CCNL 1.4.1999 del comparto Regioni. Autonomie Locali, come confermato dall'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22.1.2004.
I criteri di ripartizione degli incentivi sono oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di Ente ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CCNL 1.4.1999.
L'importo dell'incentivo calcolato in base ai criteri e alle modalità indicate nell'apposito regolamento, è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali (e dell' IRAP) a carico dell'Amministrazione.

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo e ambito applicativo

1) L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, con i presenti criteri inseriti nel contratto decentrato integrativo anno 2017 le parti si propongono:

   a) di definire le modalità e i criteri generali di ripartizione del Fondo Incentivi per Funzioni Tecniche;
   b) di favorire il coinvolgimento delle diverse figure professionali interessate dai processi di programmazione e attuazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura;
   c) di assicurare vantaggi organizzativi e gestionali nell'esecuzione delle opere e dei contratti derivanti dalla gestione interna delle varie fasi di attuazione;
   d) di razionalizzare le spese mediante affidamenti di incarichi a soggetti interni che se svolti da professionisti esterni costituirebbero costi più elevati a carico del Comune
   e) il regolamento disciplinerà i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione e di liquidazione del fondo incentivante per le attività di programmazione della spesa per investimenti, servizi e forniture, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici.

2) L'incentivo è volto al riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione ed al migliore utilizzo delle risorse interne per le seguenti funzioni:
   - programmazione della spesa per investimenti;
   - valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;

- valutazione sia in fase preventiva che esecutiva delle opere pubbliche realizzate da privati nell'ambito di convenzioni;
- esecuzione dei contratti pubblici;
- responsabile unico del procedimento (RUP);
- direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.

Le parti convengono sui seguenti criteri fondamentali.

Art. 2 - Costituzione Gruppo di Lavoro

Al fine di procedere alle attività di cui alle funzioni indicate al punto 2 che precede è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno dell'Amministrazione in possesso delle capacità professionali ed operative specifiche richieste dal progetto da redigere.

Le figure professionali ed operative da individuare sono tutte quelle che contribuiscono, ognuna per la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili per la formulazione e redazione degli elaborati progettuali, secondo le Linee Guida di attuazione n. 3 dell'ANAC.

I criteri di scelta del personale da determinare, progetto per progetto, possono essere indicativamente:

1) requisiti obbligatori di professionalità dati dalla legge e dalla normativa vigenti;

2) specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria di lavori a cui il progetto si riferisce oppure anzianità di servizio ed esperienza maturata nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture;

3) qualità ed entità dell'opera/servizio/fornitura da progettare, da utilizzare come parametro di riferimento ai fini della determinazione della consistenza dei gruppi.

La composizione dei gruppi di lavoro sia in senso quantitativo che qualitativo sarà determinata dal Responsabile di Settore, sentito il R.U.P., se diverso dal Responsabile di Settore, con provvedimento formale di costituzione e di incarico.

E' possibile istituire gruppi di lavoro con dipendenti di altri Enti Pubblici, secondo le modalità previste dagli artt. 30, 31 e 32 del D.Lgs. n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del fondo incentivi.

Art. 3 - Istituzione del fondo

1. Il Fondo incentivi per funzioni tecniche viene istituito nella misura non superiore al 2% dell'ammontare sull'importo posto a base di gara per gli appalti di lavori, servizi e forniture, così come risulta dai quadri tecnico economici di ciascun progetto approvato, da ripartire:
   - **80% Fondo funzioni tecniche** ripartito tra il responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al punto 2 "Oggetto dell'accordo e ambito applicativo", nonché tra i loro collaboratori. Alla ripartizione partecipa il titolare di posizione organizzativa dell'Ente. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'Irap a carico dell'Ente.

   - **20% Fondo per l'Innovazione** ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:
     - ✓ beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
     - ✓ implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

     Una parte di queste risorse potrà essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.

2. La percentuale dell'incentivo da applicare è quella sotto elencata, a seconda dell'importo a base d'asta dei lavori, servizi e forniture:

. Importo a base d'asta	Incentivo
< € 500.000,00	2,00%
da € 500.001,00 a € 750.000,00	1,80%
da € 750.001,00 a € 1.000.000,00	1,50%
> € 1.000.000,00	1,00%

Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici e i contratti di forniture/servizi di importo superiore a € 40 .000,00 (inclusi gli acquisti effettuati su MEPA, SinTel di Arca Lombardia e Convenzioni Consip), nonché per le ripetizioni di contratti e per le varianti in corso d'opera limitatamente alle fasi di esecuzione del contratto e collaudo.

La determinazione annuale della quota di incentivo per funzioni tecniche dovrà tener conto dei vincoli di spesa sul personale ed in particolare del tetto ai trattamenti accessori previsto dall'art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 - Criteri di ripartizione del Fondo funzioni tecniche del singolo contratto tra le varie attività

La ripartizione del Fondo funzioni tecniche tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nei range corrispondenti attribuite ad ognuna di esse:

Attività	Prestazione	Range
Programmazione della spesa per l'investimento	Art. 21 D.Lgs. n. 50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. 19/04/2017 n. 56	da 3% a 15%
Verifica preventiva dei progetti	Art. 23 comma 14 - 15 e Art. 26 comma 6 lett. c) e d) D.Lgs. n. 50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. 19/04/2017 n. 56	da 3% a 15%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	Art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. 19/04/2017 n. 56	da 7% a 25%
Esecuzione dei contratti pubblici	Art. 101 D.Lgs. n. 50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. 19/04/2017 n. 56	da 20% a 50%
Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	Art. 101 D.Lgs. n. 50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. 19/04/2017 n. 56	da 7% a 15%
Collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità e collaudo statico (ove necessario)	Art. 102 D.Lgs. n. 50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. 19/04/2017 n. 56	da 7% a 15%

Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra indicate le percentuali di ripartizione sono cumulate tra loro. Il totale delle percentuali effettive sopraindicate deve essere pari a 100.
Nel caso una o più attività non vengano svolte, la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma potrà essere inferiore a 100.
Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 per i compiti eventualmente svolti dal personale di una Centrale Unica di Committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri Enti, può essere riconosciuta, su richiesta della stessa, una quota parte, non superiore ad 1/4 dell'incentivo previsto dall'art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. 19/04/2017 n. 56.

Art. 5 Liquidazione degli incentivi

La ripartizione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di Settore cui si riferisce il contratto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, adottando

idonea determinazione con individuazione delle definitive percentuali di partecipazione e relativi compensi da erogare.

Le spettanze individualmente maturate vengono liquidate ad avvenuta aggiudicazione efficace del lavoro/fornitura/servizio oggetto di singola gara e relativamente alle attività di:

- programmazione della spesa per l'investimento, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando.

Nel caso di contratti pluriennali le fasi relative all'esecuzione degli stessi e alla direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, per la quota riferita all'anno, verranno liquidate nella misura corrispondente nel primo trimestre di ogni anno in riferimento all'anno precedente.

Il restante incentivo sarà liquidato al collaudo o al certificato di regolare esecuzione.

Sarà, altresì, verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 da parte dell'Organismo di valutazione interna.

Considerato che, ai sensi dell'art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, l'incentivo in questione complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50% del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale, in sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno tale limite, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.

Art. 6 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

Nel caso di incrementi di tempi o dei costi e/o varianti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. 19/04/2017 n. 56, non conformi alle norme del medesimo Decreto Legislativo, riscontrate durante la fase realizzativa e ritenute dannose per l'Amministrazione Comunale, vengono previste le seguenti riduzioni conseguenti ad errori attribuibili alle attività svolte dal personale coinvolto, da rilevarsi mediante il Piano Performance:

Incrementi di tempo rispetto a quelli programmati		Incrementi di costi rispetto al quadro economico	
Fino al 25%	Riduzione pari al 10%	Fino al 25%	Riduzione pari al 10%
Fino al 50%	Riduzione pari al 25%	Fino al 50%	Riduzione pari al 25%
Oltre il 50%	Riduzione pari al 50%	Oltre il 50%	Riduzione pari al 50%

Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui sopra, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizi/forniture i tempi conseguenti a sospensioni per circostanze previste all'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. 19/04/2017 n. 56.

Art. 7 - Disposizioni transitorie

Le norme disciplinate dal regolamento per il Fondo di incentivazione delle funzioni tecniche si applicheranno agli incentivi dei lavori, servizi e forniture progettati dall'entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016.

Gli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, saranno erogati secondo la disciplina previgente.

L'incentivo per i lavori progettati dalla legge di conversione del D.L. 90/2014 (18.8.2014) all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (18.4.2016), sarà ripartito nel seguente modo:

a) L'80% per ciascuna opera o lavoro, tra il Responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

b) Il restante 20% destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.

Gli importi sono compresivi degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'Irap a carico dell'Amministrazione.

Al fine di perseguire condizioni analoghe di crescita professionale ed economica per tutti i dipendenti e di aumento della produttività, verrà favorito il coinvolgimento delle diverse figure professionali presenti nell'Ente.

Il presente accordo costituisce premessa all'adozione di specifico regolamento che l'Ente adotterà in seguito alla sua sottoscrizione definitiva.

Sommario

Premessa 2
Art. 1 - Oggetto dell'Accordo e ambito applicativo 2
Art. 2 - Costituzione Gruppo di Lavoro 3
Art. 3 - Istituzione del fondo 4
Art. 4 - Criteri di ripartizione del Fondo funzioni tecniche del singolo contratto tra le varie attività 5
Art. 5 Liquidazione degli incentivi 6
Art. 6 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti 6
Art. 7 - Disposizioni transitorie 7